

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 09/03/2021

### FATTO

In relazione ad un contratto di prestito rimborsabile tramite cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 16 maggio 2014, estinto anticipatamente in corrispondenza della scadenza della 50° rata di rimborso e previa emissione del conteggio estintivo recante al 31 agosto 2018, il ricorrente, insoddisfatto dagli esiti della prodromica fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro, al quale, dopo aver richiamato i principi della sentenza cd. Lexitor, chiede la condanna dell'intermediario al rimborso degli oneri commissionali, oltre che degli interessi legali.

In particolare, domanda la restituzione di € 1363,20 per *commissioni intermediario* e di € 220,10 per *commissioni di attivazione*.

Costitutosi, l'intermediario innanzitutto rappresenta di aver già riconosciuto al ricorrente € 122,83 a titolo di rimborso spese incasso rate (inserite per mero errore in sede di conteggio estintivo nella voce commissioni di gestione), secondo il criterio *pro rata temporis*. Evidenzia altresì di aver provveduto a rimborsare tramite bonifico in data 10/08/2020 € 177,50 a titolo di rimborso commissioni di gestione, sempre secondo il criterio *pro rata temporis*.

Inoltre eccepisce che:

-le condizioni generali di contratto riportano, con riferimento a ciascun onere commissionale, la relativa giustificazione causale. L'intera documentazione contrattuale è chiara nel definire la misura e i criteri per la riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata del rapporto. Solo le commissioni di gestione e i costi di incasso rata maturano nel corso del tempo e possono, quindi, essere rimborsati al cliente, mentre



le commissioni di attivazione e le provvigioni all'intermediario del credito in quanto up front sono definitivamente trattenute al momento della sottoscrizione del contratto;

-le commissioni di attivazione non sono rimborsabili per la natura tipicamente up front delle stesse, finalizzate alla copertura di attività preliminari e di perfezionamento del finanziamento;

-le commissioni di intermediazione sono puntualmente definite, con la descrizione delle attività che sono destinate a remunerare l'attività prestata sino all'erogazione del prestito". La commissione in parola risulta, infatti, dovuta quale compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del prestito dall'agente intervenuto e che ha collocato il prodotto finanziario;

-il premio assicurativo è stato sostenuto esclusivamente dalla mutuante e, quindi, non è rimborsabile.

Da ultimo, la convenuta si sofferma sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11/09/2019. Infatti, nel caso di specie non si configura un'ipotesi di mancata trasposizione della Direttiva nell'ordinamento interno che, come tale, potrebbe giustificare l'applicazione diretta della norma comunitaria. L'art. 16 della Direttiva Europea, infatti, è stato trasposto dal legislatore italiano con l'introduzione, attraverso il D.lgs. n. 141/2010, del principio di carattere generale declinato nell'art. 125 sexies del TUB, nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela del consumatore. Inoltre, tale principio è stato ulteriormente specificato dalle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia, quali, da ultimo in ordine di tempo, gli Orientamenti di Vigilanza del 2018 sulla cessione del quinto dello stipendio.

A differenza del quadro normativo polacco, il sistema italiano ha già effettuato, alla luce della direttiva, una valutazione qualitativa dei costi applicati ai consumatori, distinguendo tra i costi up front e i costi *recurring*. Invero, la parte delle voci di costo che compongono il "costo totale del credito", che deve essere restituita in caso di rimborso anticipato del finanziamento, ai sensi dell'art. 125 sexies del TUB, è costituita da costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento (al pari degli interessi, che sono rimborsati solo qualora non maturati); mentre non vengono restituiti i cd. oneri fissi che non dipendono dalla durata del rapporto in quanto già integralmente sostenuti dal finanziatore al momento dell'erogazione del prestito.

Ciò premesso, rileva che la Direttiva, anche per come interpretata dalla Corte, non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (cd. efficacia orizzontale): il consumatore infatti non può invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate dinanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125 sexies del TUB. Cita a sostegno giurisprudenza di merito.

Nell'esprimere, infine, ulteriori criticità in ordine all'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva, fornita dalla CGUE, conclude chiedendo all'Arbitro di non accogliere il ricorso.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

Il ricorso merita di essere in parte accolto.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e



all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

*"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*.

*"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*.

*"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che



*l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).*

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, le *commissioni intermediario* e le *commissioni di attivazione* vanno considerate “istantanee”; osservato che, quindi, per siffatte voci risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma, rispettivamente, di € 864,84 e di € 139,64.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.004,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO